

Sì. Anche l'installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito presso circoli privati è soggetta alle limitazioni dettate dalla citata legge regionale, nonché dalla delibera n. 1274 del 2014 in tema di distanza degli esercizi dai luoghi cosiddetti sensibili. Infatti, la normativa si rivolge a tutti gli esercenti di pubblici esercizi, nonché ai gestori di circoli privati e di qualsiasi altro luogo deputato all'intrattenimento, così come emerge dai commi 2 e 5 dell'art. 4 della l.r. 8 del 2013, nonché dall'art. 5, comma 1, della medesima legge regionale che indica il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in "locali" posti ad una certa distanza dai luoghi sensibili. Pertanto, l'eventuale nuova installazione, presso circoli privati, di apparecchi per il gioco di azzardo lecito avvenuta, successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 1274 del 2014, in violazione della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013.